

	MINISTERO DELL'INTERNO	
	COMITATO DI COORDINAMENTO	
	PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE	
	*** * ***	
	PROTOCOLLO OPERATIVO	
	*** * ***	
	PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO:	
	“III corsia dell’autostrada A4 - tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento	
	(progr. km 63+300) – Gonars (progr. km 89+000)”	
	C.U.P. I41B08000240005	
	*** * ***	
	Tra:	
	Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della	
	mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Terza Corsia del tratto dell'au-	
	tostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione auto-	
	stradale del raccordo Villesse-Gorizia (O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 e s.m.i.),	
	nella persona del dott. ing. Enrico Razzini che sottoscrive il presente protocollo nella	
	qualità di Responsabile Unico del Procedimento delle opere in oggetto;	
	e	
, con sede in, Via n.,	
	nella persona del sig. nato a il, il quale	
	dichiara di intervenire nel presente protocollo nella sua veste di legale rappresentante;	
	e	
	S.p.A. Autovie Venete, con sede in Trieste (TS) via Locchi n. 19, in virtù e nei limiti	
	di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio	
	1/16	

d'Altino - Trieste e nel raccordo Villesse – Gorizia;

che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo Villesse – Gorizia;

che l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 stabilisce che la S.p.A. Autovie Venete sia il soggetto deputato al supporto tecnico, operativo e logistico del Commissario Delegato;

che il Responsabile Unico del Procedimento con determina prot. Commissario n. Atti/109 del 08/02/2017 ha ritenuto necessario affidare il servizio di controllo delle saldature e delle verniciature di strutture metalliche;

che con nota prot. Commissario n. _____ del _____ è stato affidato, ai sensi dell'art. 35 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previo esperimento di una valutazione comparativa di preventivi ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il servizio sopra riportato all'operatore economico

che in capo all'operatore economico non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

che il presente protocollo operativo costituisce un allegato al succitato affidamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, procedendo a prorogare il sopra citato stato di emer-

genza fino al 31 dicembre 2014, con successivo ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015;

VISTO il decreto del 23 dicembre 2016, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato, fino al 31 dicembre 2017 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia.

tutto ciò premesso, visto e rilevato le parti, come in epigrafe rappresentate,

Convengono:

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2

Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto dell'affidamento a di cui alla **nota prot. Commissario n. del**, richiamato in narrativa, le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione del servizio medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto/i corrente/i dedicati

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per la prestazione in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per la prestazione in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

In virtù delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, la S.p.A. Autovie
Venete è il soggetto competente ad effettuare i pagamenti. Pertanto S.p.A. Autovie
Venete si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso
gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legisla-
tivo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tra-
mite indicazione del relativo CUP, attraverso il quale/i quali effettuare i pagamenti a
favore dell'aggiudicatario connessi alla realizzazione del servizio medesimo.

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6 e 7).

5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato

	2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al prece-	
	dente art. 2, comma 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni	
	sul conto corrente.	
	Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto	
	preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in que-	
	stione, indicando anche la data di detto invio.	
	Art. 4	
	<i>Procedure di alimentazione dei dati</i>	
	1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla Stazione Appaltante	
	ed alla S.p.A. Autovie Venete gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipo-	
	tesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i	
	dati mancanti.	
	La S.p.A. Autovie Venete, soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe, co-	
	munica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.	
	Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente la	
	Stazione Appaltante e la S.p.A. Autovie Venete, che a sua volta comunica tali dati al	
	DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette varia-	
	zioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.	
	Art. 5	
	<i>Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario</i>	
	1. L'aggiudicatario s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché	
	l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella prestazione si conformi agli ob-	
	blighi di cui al presente protocollo.	
	2. In particolare l'aggiudicatario si adopererà affinché tutti i soggetti della «fi-	
	liera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle	
	10/16	

	clausole in esso contenute impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con	
	fornitori, anche in essere e ancora attivi analoghe clausole, inclusa la clausola che im-	
	pegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta - le medesime clausole nei con-	
	tratti da essi stipulati.	
	3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita	
	che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita	
	declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipu-	
	lato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.	
	Art. 6	
	<i>Sanzioni</i>	
	1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della	
	legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata	
	cogente del monitoraggio finanziario.	
	In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di	
	cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.	
	231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge	
	n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale cor-	
	rispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del	
	danno e salvo il maggior danno.	
	Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:	
	a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale	
	forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5%	
	del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo	
	maggior danno:	
	<ul style="list-style-type: none"> la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato 	
	11/16	

	o di conti correnti dedicati in via esclusiva alla prestazione entro un	
	mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 o il mancato	
	invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il 	
	conto corrente dedicato;	
	b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti cor-	
	renti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra	
	la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 ed il termine previsto alla precedente	
	lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;	
	c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie	
	comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni	
	operazione;	
	d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecu-	
	tori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applica-	
	zione di una penale nella misura fissa di euro mille;	
	e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile,	
	comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata	
	nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto	
	per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;	
	f) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile,	
	comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata	
	nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto	
	per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;	
	g) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo	
	12/16	

	comporta l'applicazione di una penale nella di euro cinquecento per ogni operazione.	
	Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano - previa	
	diffida della stazione appaltante ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo	
	entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla	
	risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del	
	valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior	
	danno.	
	Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita	
	una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, let-	
	tera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la	
	nullità dell'atto.	
	2. La S.p.A. Autovie Venete pone a disposizione del soggetto che ha attivato	
	la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della	
	controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del	
	3° comma e del 4° comma dell'art. 6, comma 1.	
	La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere	
	del richiamato art. 6, comma 1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera	
	e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la	
	S.p.A. Autovie Venete, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale	
	verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quanti-	
	ficare il costo medesimo.	
	Dopo la verifica di conformità della prestazione, la S.p.A. Autovie Venete	
	rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale	
	saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri	
	istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.	
	13/16	

Art. 7

Procedimento sanzionatorio

1. Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, e quest'ultima alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, all'aggiudicatario, al concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.

2. Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente art. 6, comma 1, la stazione appaltante prescriverà, attraverso la formulazione di specifiche direttive, alla S.p.A. Autovie Venete - soggetto autorizzato ad effettuare i pagamenti a favore dell'aggiudicatario nelle forme previste dall'articolo 2, comma 3, terzo capoverso - di trattenere il relativo importo sul primo versamento/S.A.L. successivo alla conclusione dell'istruttoria. L'aggiudicatario tratterrà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila dello specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della S.p.A. Autovie Venete, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità

	separata.	
	3. S.p.A. Autovie Venete ha l'obbligo di indicare in un'apposita partitura del	
	certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di	
	competenza e dovrà dare evidenza, nel quadro economico del contratto, delle penali	
	via via applicate ai sensi dei precedenti commi.	
	4. Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2°	
	comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma dell'art. 6, comma 1 e se la sta-	
	zione appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente articolo,	
	reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene	
	automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del	
	contraente <i>in bonis</i> , previa comunicazione della decisione della stazione appaltante	
	effettuata, oltre allo stesso contraente <i>in bonis</i> , all'aggiudicatario e alla Direzione in-	
	vestigativa antimafia con lettera raccomandata con AR.	
	Art. 8	
	<i>Vigilanza</i>	
	La stazione appaltante, per il tramite della S.p.A. Autovie Venete, vigila	
	sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di la-	
	voro intervenuti casi di violazioni. La Stazione Appaltante, per il tramite della S.p.A.	
	Autovie Venete, è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle	
	imprese della filiera.	
	Art. 9	
	<i>Efficacia e durata del protocollo</i>	
	Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sot-	
	toscrizione dello stesso sino alla verifica di conformità della prestazione.	
	Trieste,	
	15/16	

per l'AGGIUDICATARIO:

Il Legale Rappresentante

(.....)

per il COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA:

Il Responsabile Unico del Procedimento

(dott. ing. Enrico Razzini)

per la S.p.A. AUTOVIE VENETE

Il Presidente

(dott. ing. Maurizio Castagna)